



## INFORMATIVA: Principali aggiornamenti novità di inizio 2023

Si offre una breve rassegna di aggiornamenti e novità su argomenti di attualità.

### ROTTAMAZIONE QUATER (ROTTAMAZIONE DEI RUOLI)

La rottamazione quater già introdotta nella circolare informativa di gennaio 2023 ed approfondita sull'informativa presente sul sito di Studio si arricchisce di alcune novità. Se ne riportano alcune di interesse.

L'Agenzia delle Entrate alla domanda: <<Ho ancora in essere un piano di pagamento della "rottamazione-ter", dove peraltro sono presenti anche carichi che potrebbero rientrare nello "stralcio" dei debiti fino a mille euro previsto dalla legge n. 197/2022. posso evitare il pagamento della prossima rata in scadenza il 28 febbraio 2023 e presentare la richiesta di "rottamazione-quater"?>> ha risposto: << Sì. La Legge n. 197/2022 non preclude la possibilità di accedere alla "Rottamazione-quater" anche per debiti già ricompresi in precedenti "Rottamazioni". In tal caso la "Comunicazione" che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023, terrà già conto degli importi che verranno nel frattempo annullati per effetto dello "Stralcio" dei debiti fino a mille euro che sarà effettuato il 31 marzo 2023.>>

Le principali conseguenze a seguito delle presentazioni dell'istanza di rottamazione sono:

- la sospensione, fino alla scadenza della prima/unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione;
- la sospensione dei termini di prescrizione/decadenza relativi al carico oggetto di definizione;
- l'inibizione all'avvio di nuove procedure esecutive nonché la prosecuzione di quelle già avviate, salvo non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo; è inoltre, inibita l'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche (rimangono salvi quelli già iscritti a tale data).

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha recentemente attivato l'apposita funzionalità, denominata "Prospetto informativo", per richiedere l'elenco dei carichi rottamabili ed il costo della relativa definizione agevolata.

Sono previste due diverse modalità di accesso on-line, con tempi di risposta differenziati:

- accesso in area riservata (tramite SPID, CIE o CNS): garantisce una risposta nelle 24 ore successive alla richiesta, accedendo alla documentazione tramite link che verrà inviato nell'e-mail richiesta nel form;
- in area pubblica: in tal caso è necessario compilare il form allegando la documentazione di riconoscimento; la risposta sarà garantita entro i successivi 5 giorni dalla verifica della documentazione.

Si ricorda che, per fruire della rottamazione, è necessario presentare domanda (Mod. R-DA-2023) entro il 30 aprile, tramite l'applicativo messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che liquiderà le somme dovute entro il prossimo 30 giugno 2023.

I clienti di Studio che hanno in essere ruoli scaduti e non ancora saldati (o con rateizzazioni in corso), interessati alla possibilità di rottamarli possono rivolgersi al proprio addetto di riferimento segnalando i ruoli in questione.



Si ricorda che la rottamazione quater è consentita esclusivamente per i ruoli (cartelle di pagamento) affidate all'Agenzia della Riscossione (ex Equitalia) nel periodo 1° gennaio 2020 – 30 giugno 2022.

### **ANNULLAMENTO DEI DEBITI FINO A 1.000 EURO EDIZIONE 2023**

Si riporta in breve l'argomento della rottamazione dei ruoli fino ai 1.000 euro. Per i carichi a ruolo di modesto importo e cioè quelli che alla data del 31 marzo 2023 non superano i 1.000 euro è previsto l'annullamento automatico ed è disposta la sospensione. Tale somma va riferita al singolo carico a ruolo ed è comprensiva di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Sono annullabili i carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, anche se già inclusi in una delle c.d. rottamazioni dei ruoli. Sono esclusi i seguenti ruoli: - Somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (art. 16 regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015); - crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; - multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; - risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, par. 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7/06/2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26/05/2014; - Iva riscossa all'importazione.


Con riferimento ai Ruoli affidati dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute, al 1° gennaio 2023, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, c. 1, D.P.R. n. 602/1973, restando dovute le somme a titolo di capitale, rimborso delle spese per le procedure esecutive e notifica delle cartelle di pagamento. Tali enti possono decidere, con provvedimento adottato nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, di non aderire alla sanatoria.

Con riferimento alle Sanzioni amministrative, comprese quelle per multe stradali (D.Lgs. n. 285/92), diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali lo sconto riguarda i soli interessi, comunque denominati (in particolare quelli ex art. 27, c. 6, L. n. 689/1981 e art. 30, D.P.R. n. 602/1973), mentre restano dovute sanzioni, spese per procedure esecutive eventualmente avviate e notifica della cartella di pagamento.

### **IL BLOCCO DELLE CESSIONI DEI CREDITI E DELLO SCONTO IN FATTURA**

Nell'ambito delle detrazioni per gli interventi edilizi con la pubblicazione del DL n. 11/2023, il legislatore ha disposto che, a decorrere dal 17/02/2023: - in generale: è vietato l'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito - ad eccezione degli interventi per i quali i titoli abilitativi sono stati richiesti entro il 16/02/2023. Inoltre viene disciplinato in modo più dettagliato l'esonero da responsabilità solidale del cessionario, in presenza dell'acquisizione di una serie di documenti espressamente individuati. Infine, il decreto vieta alle PP.AA. l'acquisto dei crediti derivanti dai bonus edilizi.

Nella grafica che segue si evidenzia dal 17/02/2023 i casi in cui permane il diritto alla cessione/sconto:



## EROGAZIONI PUBBLICHE - PROROGA

Gli obblighi "di trasparenza" previsti dall'art. 1, co. 125-129, L. 124/2021 prevedono che entro il 30 giugno si pubblicino informazioni relative a sovvenzioni/sussidi/vantaggi/contributi o aiuti (in denaro/in natura), non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria ricevute da PP.AA. nell'esercizio finanziario precedente. Tale obbligo oggetto di approfondimenti in precedenti circolari è interessato da un'ulteriore proroga sull'applicazione delle sanzioni che a seguito del rinvio verranno applicate dal 01.01.2024 con riferimento all'inosservanza di alcuni obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche:

- per l'anno 2021 relativi a sovvenzioni/contributi ricevuti nel 2020;
- per l'anno 2022 relativi a sovvenzioni/contributi ricevuti nel 2021.

Per adempiere l'obbligo occorre pubblicare su un proprio sito internet (o riferibile alla propria posizione, ma ospitato sul sito anche di un'associazione di categoria di riferimento) i dati inerenti all'erogazione ricevuta, come da esempio che segue:

AIUTI E CONTRIBUTI PUBBLICI COMPETENZA 2021					
Riferimento Normativo	Ente Erogante	PERIODO	IMPORTO CONTRIBUTITO	INCASSATO 2022*	INCASSATO 2021*
Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020)	INPS	GENNAIO - DICEMBRE 2021	210.963,60 €	18.006,92 €	192.956,68 €
Agevolazione contributiva per l'occupazione under 36 - Decontribuzione Sud (L. 178/2020)	INPS	GENNAIO - DICEMBRE 2021	4.264,48 €	16,46 €	4.248,02 €
<b>TOTALE</b>			<b>215.228,08 €</b>	<b>18.023,38 €</b>	<b>197.204,70 €</b>

\* Per incassato si intende compensato in F24

Si informa inoltre che:  
- con provvedimento del 07/04/2022 è stata comunicata la concessione del Bonus Pubblicità per le spese sostenute nell'anno 2021 per complessivi euro 11.705. Tali importi al 30.06.2022 non sono ancora state oggetto di compensazione in F24.

Si suggerisce inoltre di richiamare la consultazione del registro nazionale degli aiuti di stato:  
<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

Cordialmente

Studio Duò e Associati